



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI
Divisione IV

U.O. Albo delle Società Cooperative
Via Molise, 2
00187 Roma

Prot. n. : 1579682.

Allegati: vari

Roma, 06/12/2004

A tutte le Prefetture
LORO SEDI
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI
Alle Camere di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura
LORO SEDI
Alla Regione Autonoma
Valle d'Aosta – Ufficio Cooperazione
11100 AOSTA
Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia –
Serv. Cooperazione
34126 TRIESTE
Alla Regione Autonoma
Trentino Alto Adige – Ufficio Cooper.ne
Piazza Dante
38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Cooperazione
38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Servizio Cooperazione
39100 BOLZANO
Alla Regione Siciliana - Ass. al Lavoro
v. Imperatore Federico, 70
90143 PALERMO
Alla Regione Toscana
Coordin. Regioni a statuto ordinario
50100 FIRENZE
Alla Confederazione Cooperative
Italiane – Borgo S. Spirito, 73
00193 ROMA
Alla Lega Nazionale Cooperative e
Mutue – via A. Guattani, 9
00161 ROMA
All'Associazione Generale Coopera
tive Italiane – v. Bargoni, 73
00153 ROMA
All'Unione Nazionale Cooperative
Italiane – v. San Sotero, 32
00165 ROMA
All'Unione Italiana Cooperative
Via Nomentana, 41
00161 ROMA
Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE
AI SECIN
SEDE

Oggetto: D.M. 23.6.2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.7.2004) di istituzione dell'Albo delle Società Cooperative. Circolare attuativa.

Indice:

- 1) Premesse.***
- 2) Struttura: cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative “diverse” - Casi particolari.***
- 3) Iscrizione all’Albo e agevolazioni fiscali. Ipotesi di esenzione.***
- 4) Termini e adempimenti per l’iscrizione.***
- 5) Modalità informatiche. Adempimenti notarili.***
- 6) Competenze dell’Autorità governativa e compiti delle C.C.I.A.A.***
- 7) Ipotesi di mancata domanda di iscrizione e sanzioni conseguenti.***

1- Premesse

Con il Decreto Ministeriale indicato in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.2004¹, è stato istituito presso questo Ministero - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - l’Albo delle Società Cooperative in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 15² e 20³ del decreto leg.vo n.220/2002 e dagli artt. 2512⁴ c.c. e 223/sexiesdecies⁵ delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

L’Albo, gestito con modalità informatiche dal Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio, sostituisce i Registri Prefettizi⁶ e lo Schedario generale della Cooperazione⁷; di conseguenza anche le Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative cessano di esistere, come previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

2- Struttura: cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative “diverse” – Casi particolari.

Il Decreto ministeriale, in attuazione delle norme del codice civile che disciplinano le società cooperative, struttura l’albo in due sezioni. Nella prima devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514⁸ del codice civile, nella seconda devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Ne consegue che tutte le cooperative esistenti alla data di istituzione dell’Albo o costituite successivamente, dovranno essere iscritte in una delle due citate sezioni.

A fronte di tale distinzione di ordine generale, si rileva come una perfetta adesione alle norme che sono state di riferimento e presupposto per l’istituzione dell’albo impone, quale specificazione della prima sezione, la creazione di una speciale sottosezione riservata alle cooperative che, come le cooperative sociali, vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge. Parimenti in una distinta sottosezione trovano collocazione le banche

di credito cooperativo, considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali (ex art. 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile), nonché le cooperative agricole e i loro consorzi ai quali viene riconosciuta la prevalenza se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies, I° c.; delle disposizioni di attuazione del codice civile).

Inoltre, in un ulteriore speciale elenco di natura anagrafico-statistica, debbono essere inserite – nella veste di cooperative non soggette alle nuove disposizioni di cui al D. L.vo n.6/2003 – i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria in genere (art.5 L. n.366/2001 e art. 223-terdecies,II° c., disp. att. Codice civile).

L'iscrizione delle cooperative sociali nella speciale sottosezione sopra ricordata non fa venire meno la previsione dell'articolo 1 della legge n. 381/91, secondo comma,: “Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.” e pertanto, per esse deve essere mantenuta anche l'iscrizione nella sezione corrispondente alla natura merceologica della loro attività. Inoltre, al fine di evitare eventuali irregolarità, le cooperative sociali – fermo restando il possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c. - debbono dimostrare in fase di iscrizione il ricorso degli elementi distintivi propri, tramite la compilazione degli appositi campi presenti nella scheda di iscrizione.

Per quanto attiene alla categoria delle cooperative agricole di conferimento, si precisa che in tale fattispecie vengono ricomprese anche le cooperative agricole di servizi ai soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n. 99/2004.

3- Iscrizione all'Albo e agevolazioni fiscali. Ipotesi di esenzione.

L'iscrizione all'Albo da parte di tutti gli enti interessati, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 142/2001, lettera n)⁹, e dal successivo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, art. 15, nonché dall'art. 2512 c.c., è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per la fruizione dei benefici fiscali indicati all'art. 223-duodecies¹⁰ delle norme di attuazione e transitorie del codice civile contenute nel R.D. 30 marzo 1942, n. 318, Sez. V, Capo I, come modificate dall'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Dati i presupposti appena indicati, tutte le cooperative che, pur iscritte nel Registro delle Imprese, non presentano la domanda di iscrizione all'Albo vedono esclusa ogni firma di

agevolazione e, nei confronti delle stesse, verrà promossa azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza.

In relazione a quanto evidenziato può essere opportuno precisare, altresì, che tutte le cooperative già in possesso dei requisiti previsti all'art. 26¹¹ del d.lg.c.p.s. 17 dicembre 1947, n. 1577 e iscritte nei Registri Prefettizi, e che nell'adeguamento dello Statuto recepiscono i requisiti mutualistici dettati dall'art. 2514 c.c., possono iscriversi inizialmente nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo. Si determina per esse infatti la condizione indicata dal citato art. 223-duodecies, che condiziona al rispetto della corrispondente disposizione il mantenimento delle agevolazioni fiscali per l'esercizio in corso al 31/12/2004. Tale determinazione appare coerente con la restante parte delle prescrizioni sulla mutualità prevalente che rinviano al 31 dicembre 2005 (secondo anno consecutivo) ogni verifica in merito al rispetto degli ulteriori requisiti mutualistici contabili di prevalenza, dettati dagli artt. 2512 e 2513 c.c.. Se infatti la cooperativa mantiene le previsioni statutarie di cui all'art. 2514, la eventuale perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si potrà determinare solamente al termine del secondo anno consecutivo in cui si riscontri l'assenza della condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c., con il conseguente venir meno dei presupposti per le agevolazioni fiscali, a partire dall'esercizio in corso al 31/12/2005.

Nel caso in cui la cooperativa modifichi i requisiti mutualistici statutari, si determinerà immediatamente la perdita della qualificazione di mutualità prevalente e verrà d'ufficio iscritta nella sezione cooperative diverse.

In entrambe i casi descritti di perdita della qualificazione della mutualità prevalente, gli amministratori sono tenuti alla redazione del bilancio – da sottoporsi alla verifica di una società di revisione – al fine della determinazione del valore effettivo dell'attivo da imputare alle riserve indivisibili (art. 2545-octies c.c.¹²).

Nell'Albo delle cooperative non trovano ancora possibilità di iscrizione, come previsto invece ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 220/2002, le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari. Si ritiene pertanto che l'iscrizione di tali enti dovrà essere oggetto di un futuro provvedimento ministeriale.

4- Termini e adempimenti per l'iscrizione.

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in oggetto, le società cooperative sono tenute a presentare la domanda di iscrizione all'Albo stesso con le modalità descritte al successivo paragrafo 5. Tale domanda, firmata dal legale rappresentante e con

L'indicazione della sezione nella quale la cooperativa intende iscriversi, deve essere presentata alla Camera di Commercio dove la stessa ha la sede legale.

Nelle domande di iscrizione le società cooperative sono tenute anche ad indicare la categoria di appartenenza, come definita all'art. 4 del D. M. indicato in oggetto.

5- Modalità informatiche. Adempimenti notarili.

Per il compimento degli atti posti a carico delle società cooperative si è ritenuto utile allegare anche alla presente circolare i moduli-scheda per la corretta impostazione dei vari adempimenti da parte delle società cooperative. Si opera in tal modo una netta distinzione fra le modalità di iscrizione per gli enti di nuova costituzione e per quelli che debbono soltanto adeguare i propri statuti sociali ai nuovi criteri della prevalenza. Appare opportuno precisare che in sede di prima iscrizione a seguito di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni di legge o a seguito di nuova costituzione, la competenza a tale adempimento si presenta naturalmente in capo ai Notai che provvedono al deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese.

Nel modello informatico è stata prevista una sezione in grado di far emergere con chiarezza l'esistenza o meno del rapporto di mutualità prevalente, così come voluto dal codice civile.

6- Competenze dell'Autorità governativa e compiti delle C.C.I.A.A.

Il provvedimento indica le varie fasi del procedimento di trasmissione di dati alle Camere di Commercio e della ulteriore trasmissione alla Direzione Generale che provvede alla iscrizione della cooperativa ed alla attribuzione di un numero identificativo dell'ente interessato (artt. 6 e 7).

La Direzione Generale, ricevuta la domanda di iscrizione, procede alla verifica dei dati in essa contenuti, potendo richiedere eventuali integrazioni o rettifiche. Se ne ricorrono i presupposti, può rifiutare l'iscrizione della cooperativa nella sezione a mutualità prevalente e procedere d'ufficio all'iscrizione nella ulteriore sezione prevista per le cooperative di tipo diverso.

L'ultimo comma dell'art. 9 stabilisce che alla Direzione Generale compete ogni decisione riguardo le richieste di riesame della iniziale iscrizione o dell'inserimento della cooperativa in sezione o categoria diversa da quella indicata nella domanda presentata.

7- Ipotesi di mancata domanda di iscrizione e sanzioni conseguenti.

In relazione a quanto già esposto appare necessario rimarcare l'esistenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo da parte di tutte le cooperative iscritte nel Registro delle Imprese ed, in special modo, da quelle che chiedono di essere qualificate a "mutualità prevalente".

L'ipotesi di mancata domanda di iscrizione all'Albo preclude l'attribuzione del numero di iscrizione che, nel caso delle cooperative a mutualità prevalente (ipotesi ritenuta ugualmente valida anche per cooperative di tipo diverso) si presenta quale requisito di completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti da loro prodotti. Ne consegue la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al registro delle imprese per il tramite delle Camere di commercio (deposito di bilanci, modifiche di statuto, variazione negli organi sociali, ecc.).

La mancata iscrizione all'Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività vigilatoria da parte dell'Autorità governativa, configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale previsto dall'art. 2545-sexiesdecies¹³ del codice civile.

In merito alla problematica relativa agli effetti del passaggio degli enti cooperativi dalla sezione della mutualità prevalente a quella delle cooperative diverse e scaturente dal prescritto adeguamento dello statuto, si fa riserva di fornire indicazioni non appena acquisito l'avviso delle competenti sedi istituzionali.

Per quanto riguarda le cooperative aventi sede nelle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia vengono fatte salve le specifiche competenze e prerogative dettate dalle leggi. Sarà competenza e responsabilità delle Regioni sopra indicate garantire con proprie idonee disposizioni gli adempimenti richiesti dalla legge generale.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Nicola Di Iorio)

NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI

¹ MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DECRETO 23 giugno 2004

Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999 ed in particolare l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera n), della legge 3 aprile 2001, n. 142, legge recante «revisione della legislazione in materia cooperativistica»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative;

Visto l'art. 2512, ultimo comma, del codice civile;

Visto l'art. 223-sexiesdecies, comma 1, disposizioni di attuazione del codice civile e transitorie, a tenore del quale «entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente»;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto l'espressione:

«Ministero» indica il Ministero delle attività produttive;

«Direzione generale» indica la Direzione generale per gli enti cooperativi;

«ufficio» indica l'ufficio del Registro delle imprese;

«Camera di commercio» indica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

E' istituito l'albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale.

L'albo si compone di due sezioni.

Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'albo stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'albo e' gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Nella raccolta delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.

La pubblicità dei dati dell'albo e' resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.

Art. 4.

La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.

La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione - cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse - nella quale la società cooperativa intende iscriversi.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.

Art. 5.

Le società cooperative iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci all'ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.

Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall'art. 4.

Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione generale.

Art. 6.

L'ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l'inoltro e' di trenta giorni dal deposito.

L'ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessità può invitare la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

Art. 7.

La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.

Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Art. 8.

Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'art. 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile.

Art. 9.

La Direzione generale, prima dell'iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.

In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonché di variazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro: Marzano

² ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI

Art. 15. Istituzione

1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.

3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.

³ Art. 20. Abrogazioni 1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19. (Art. 19 Norme transitorie : "Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577)

D.L.C.P.S. 14/12/1947, n. 1577

Art. 1 (vigilanza)

La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongono diversamente.

Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, nonché quelle di assicurazione disciplinate dal r.d.l. 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto.

Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

Il Ministero dell'industria e del commercio e la Banca d'Italia trasmetteranno però annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 2 (Ispezioni)

Art. 3 (esecuzione delle ispezioni)

Art. 4 (Competenza delle Associazioni nazionali)

Art. 5 (riconoscimento delle Associazioni nazionali)

Art. 6 (vigilanza sulle Associazioni)

Art. 7 (Norme per le ispezioni ordinarie)

Art. 9 (Oggetto delle ispezioni ordinarie)

Art. 13 (riordino del registro prefettizio)

Art. 14 (Procedura per l'iscrizione)

Art. 15 (Schedario generale)

Art. (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione)

⁴ 2512. (Cooperativa a mutualità prevalente). Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

4. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

5.

⁵ Articolo 223-sexiesdecies. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispose un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articolo 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

⁶ regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, di approvazione del regolamento di applicazione della legge 25 giugno 1909, n. 422 Articolo 14: "Presso ogni prefettura del regno è tenuto un registro, nel quale si iscrivono le cooperative della rispettiva provincia ammissibili agli appalti indicati dalle leggi 12 maggio 1894 n. 178, e 19 aprile 1906, n. 126.

In detto registro si deve indicare per ciascuna cooperativa: la denominazione o la ragione sociale, la qualità e la specie degli affari che ne costituiscono l'oggetto, la sede, la durata, la data dell'atto di costituzione, dei successivi cambiamenti, e della loro pubblicazione a norma del codice di commercio, il nome e cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale.

Nel registro stesso le cooperative agricole devono essere tenute distinte dalle altre.

Il registro deve essere ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

L'elenco nominativo delle cooperative iscritte è pubblicato ogni semestre nel foglio degli annunci legali e comunicato ai comuni della provincia per l'affissione nell'albo.

D.L. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, Art. 13 (riordinamento del registro prefettizio):

"Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con r.d. 12 febbraio 1991, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritte tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto.

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo

Sezione cooperazione di produzione e lavoro;

Sezione cooperazione agricola;

Sezione cooperazione edilizia;

Sezione cooperazione di trasporto;

Sezione cooperazione della pesca;

Sezione cooperazione mista;

Sezione cooperazione sociale;

Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile.

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta

⁷ D.L. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, Art. 15 (Schedario generale):

"Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione:

in tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

⁸ 2514. (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente). Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

⁹ n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b); (lettera b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

¹⁰ Articolo 223-duodecies. Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti. Fino alla data indicata al primo comma le

previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto. Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.

¹¹ ART. 26

Requisiti mutualistici

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato l-;

b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le cooperative.

1- Si evidenzia che la legge 19 marzo 1983 n. 72 art. 17 terzo comma, dispone che "La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei loro consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali".

2- Si sottolinea che la legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11, comma 5, dispone la devoluzione del patrimonio residuo di cui alla lettera c) delle cooperative in liquidazione, ai fondi di cui al comma 1 del citato articolo.

Il capoverso dell'articolo, riguardante le controversie, è stato sostituito dalla disposizione generale inserita nell'ultimo comma dal d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 art. 14, relativo alla disciplina delle agevolazioni tributarie. Secondo tale disposizione i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli enti cooperativi "sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del Lavoro o gli altri organi di vigilanza.

DPR 29.09.73 N. 601

Art. 14.

Condizioni di applicabilità delle agevolazioni.

Le agevolazioni previste in questo Titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

LEGGE 31.01.92 N. 59

Art. 11

FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e dallo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in

società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e di dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

¹² 2545-octies. (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente). La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

¹³ Art. 2545-sexiesdecies *Gestione commissariale*

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Istruzioni per la compilazione della modulistica Albo Cooperative

Istruzioni generali

La modulistica per gli adempimenti verso l'Albo nazionale delle società Cooperative è costituita da un unico Modulo Albo Cooperative.

Il modulo va utilizzato per:

- la domanda di iscrizione all'Albo;
- il deposito annuale dei dati di bilancio e/o la modifica dello statuto.

Il Modulo Albo Cooperative deve essere allegato ad una domanda al Registro Imprese compilata con gli strumenti informatici idonei (Fedra o prodotti compatibili realizzati secondo le specifiche disponibili in <http://www.attivitaproductive.gov.it/>).

Il file PDF firmato digitalmente con il modulo per l'Albo va allegato tramite il quadro di "riepilogo", indicando il codice tipo documento "C17 - Modulo Albo Cooperative".

Soggetti utilizzatori del Modulo

- Società cooperative

Ufficio del Registro Imprese competente alla ricezione del modulo.

- E' quello della provincia ove è ubicata la sede legale della società cooperativa.

Persone obbligate alla presentazione del modulo.

- L'obbligo ricade sul legale rappresentante.

Passi di compilazione e l'inoltro della pratica:

- Il Modulo va scaricato e compilato;
- Al termine della compilazione si salva il PDF su disco locale della stazione di lavoro;
- Il file salvato deve essere firmato digitalmente; il firmatario del modulo Albo deve comparire nel file firmatari della pratica.
- Il modulo deve essere allegato ad una domanda al Registro Imprese compilata con gli strumenti informatici idonei (sopra indicati). E' possibile allegare il modulo ad una domanda predisposta per un normale adempimento del Registro. Il file PDF firmato digitalmente con il modulo per l'Albo va allegato tramite il quadro di "riepilogo", indicando il codice tipo documento "C17 Modulo Albo Cooperative". Maggiori informazioni sull'uso degli strumenti di compilazione delle domande previsti per il Registro Imprese sono disponibili nel sito Telemaco;
- La pratica deve essere recapitata all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della cooperativa. Il recapito della pratica può essere effettuato mediante l'invio telematico con il sistema Telemaco, o in alternativa, la pratica può essere presentata su supporto informatico (CD o floppy) allo sportello della Camera di Commercio.

Una realizzazione del PDF conforme alle specifiche, liberamente scaricabile e utilizzabile si trova nel sito del Sistema Camerale: Telemaco (<http://telemaco.infocamere.it/>) alla voce “Invio Pratiche”, menu “Download”, con i seguenti requisiti:

- Il modulo PDF richiede Acrobat Reader 6 o superiori. Tale prodotto è gratuito e scaricabile dai siti Adobe (www.adobe.it). E' possibile usare anche Acrobat standard (il prodotto a pagamento), sempre dalla versione 6.
- E' necessario un programma software di firma digitale (Dike di InfoCamere disponibile gratuitamente o altri prodotti di mercato), maggiori informazioni sul sito telemaco.infocamere.it alla voce “Invio Pratiche”
- E' necessario un programma software di compilazione della pratica Registro Imprese (Fedra di InfoCamere disponibile gratuitamente o altri prodotti di mercato), maggiori informazioni sul sito telemaco.infocamere.it alla voce “Invio Pratiche”

Nel seguito si proporranno esempi che utilizzano il modulo sopra elencato.

Domanda di iscrizione

Soggetti utilizzatori

1. Società cooperative già iscritte la Registro Imprese
2. Società cooperative che si iscrivono al Registro delle Imprese e contestualmente all'Albo nazionale delle società cooperative.

Modulo Registro Imprese

1. Le società cooperative già iscritte Registro Imprese potranno allegare il modulo ad una domanda predisposta per un normale adempimento del Registro, oppure dovranno creare una nuova pratica, compilando il modulo S2 (Modulo S2: Modifica di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico) nella sola parte anagrafica.
2. Le società cooperative che si iscrivono al Registro delle Imprese potranno allegare il modulo alla domanda di iscrizione al Registro delle Imprese effettuata mediante modulo base S1 (Modulo S1: Iscrizione di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle Imprese).

I singoli quadri

I quadri da compilare al momento dell'iscrizione sono quello contenente i dati del dichiarante e quello per la domanda di iscrizione, a titolo di esempio, vengono visualizzati di seguito:

Adobe Reader - [albocoop_v0.43RE.pdf]

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

Apri Registra Stampa Seleziona testo 80% Semplifica i cicli di revisione

Per dettagli si leggano le "Maggiori informazioni".
Maggiori informazioni

N.B.: i campi con il bordo rosso sono OBBLIGATORI

Il sottoscritto

dichiarante (Cognome) (Nome)

in qualità di: dell'impresa con sede in provincia di codice fiscale

LEGALE RAPPRESENTANTE

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Quadro per la domanda di iscrizione

Presenta domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative

nella sezione Indicando di appartenere alla categoria

COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente, di cui all'art. 5, ultimo comma, legge n. 366/2001
Dichiara, secondo quanto previsto dalla L. 381/91 per le cooperative sociali:

di svolgere attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, Art. 1, comma 1, lettera a) di svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, Art. 1, comma 1, lettera b) e che queste ultime costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa, Art. 4, comma 1, numero 2

di svolgere attività in una delle seguenti categorie:

che il numero di soci volontari è inferiore alla metà del numero complessivo dei soci, Art. 2, comma 1, numero 2
Dichiara, secondo quanto previsto dall'Art. 13 della L. 59/92 per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:
che il numero soci è di al (gg/mm/aaaa)

alla data odierma ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro.

Cancella quadro

210 x 297 mm 1 di 2

Quadro “Il sottoscritto”

In questo quadro si devono obbligatoriamente indicare tutte le informazioni previste.

- Il **dichiarante** deve essere il legale rappresentante della cooperativa.
- Nel campo dell'**impresa** va indicata la denominazione sociale della cooperativa come iscritta al Registro delle Imprese.
- Il **codice fiscale** è il numero del codice fiscale della cooperativa.

Quadro “Domanda di iscrizione”

Nel quadro è obbligatorio:

- sottoscrivere che si sta presentando la domanda di iscrizione;
- indicare la **sezione dell'Albo** per la quale si richiede l'iscrizione. Le scelte possibili sono tre: le due sezioni principali “mutualità prevalente” o “cooperative diverse” e una sotto sezione una per le cooperative a “mutualità prevalente di diritto”. Le **cooperative non soggette** alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari) dovranno sottoscrivere la dicitura per loro prevista e non dovranno indicare la sezione.
- scegliere la **categoria** di iscrizione. E' possibile scegliere tra le categorie elencate nell'art. 4. del D.M. 23 giugno 2004.

Le cooperative sociali e le cooperative edilizie e di abitazione ed i loro consorzi dovranno sottoscrivere le voci per loro riportate se si attengono alle norme di legge citate.

Avvertenze per la compilazione dei singoli campi del quadro "Domanda di iscrizione"

Sezione

Va scelta la sezione corrispondente alle caratteristiche della cooperativa.

Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente non devono scegliere una delle sezioni elencate nel campo sezione, ma devono sottoscrivere la dicitura per loro prevista.

Si riportano di seguito gli articoli di legge citati nelle descrizioni delle sezioni e nella dicitura riservata alle cooperative non soggette.

Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli art. 2512, 2513 e 2514 del c.c.

2512 (Cooperativa a mutualità prevalente). -

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

2514 (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente). - Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.

Art. 111-septies. - Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice.

Art. 111-undecies. - Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Art. 223-terdecies. - Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Sezione: COOPERATIVE DIVERSE da quelle a mutualità prevalente

Sono tutte le cooperative che non rientrano nelle precedenti classificazioni.

COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente, di cui all'art. 5, ultimo comma, legge n. 366/2001.

**Art. 5, ultimo comma, legge n. 366 del 2001
(Società cooperative)**

... ..

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.

Art. 223-terdecies, comma 2, disp. att. c.c.

... ..

Alle banche popolari, ... ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

Categoria

Va scelta la categoria corrispondente alle caratteristiche della cooperativa.

Le categorie elencate sono quelle riportate all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 23 giugno 2004.

Zona dedicata alle cooperative sociali

Le cooperative sociali sono disciplinate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, in questa zona a questo tipo di cooperative viene chiesta la sottoscrizione dei caratteri distintivi delle cooperative sociali come citati nella legge che le disciplina.

Le cooperative sociali oltre ad indicare come categoria "primaria" di iscrizione quella di cooperative sociali, indicheranno in questa zona una ulteriore categoria di iscrizione diversa da quella di cooperativa sociale, è possibile scegliere tra le categorie elencate all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 23 giugno 2004.

Zona dedicata alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi

L'articolo 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 si occupa di Albo nazionale delle società cooperative edilizie e dei loro consorzi. Nel citato articolo si definiscono i criteri che consentono l'iscrizione delle cooperative edilizie all'Albo citato.

Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto di indicare il numero soci ed eventualmente di sottoscrivere che "alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro."

Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica dello statuto

Avvertenza

Le indicazioni riportate in sede di deposito del bilancio riferito all'esercizio 2004 non modificano la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente acquisita in sede di prima iscrizione, avendo recepito nello statuto le disposizioni dettate dall'art. 2514 c.c.

Soggetti utilizzatori

Società cooperative già iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative.

Finalità del modulo

- a) Documentare la condizione di prevalenza evidenziando i parametri di bilancio previsti nell'articolo 2513 del c.c. per le cooperative iscritte alla sezione: "**COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE** di cui agli art. 2512, 2513 e 2514 del c.c."
- b) Modificare la sezione e/o la categoria di appartenenza, anche quando questo discenda da una modifica allo statuto.

Modulo Registro Imprese

Il deposito del bilancio verso il Registro Imprese viene effettuato compilando una pratica costituita dal Modulo B e dai suoi allegati (Modulo B: Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell'elenco soci). Il modulo Albo Cooperative dovrà far parte degli allegati di bilancio, nel quadro di "riepilogo" dovrà comparire con il codice tipo documento "C17 - Modulo Albo Cooperative".

Casi particolari

Le cooperative iscritte alla sezione: "**COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO** di cui agli Art. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c." non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio per documentare la permanenza dei requisiti di mutualità prevalente.

Avvertenze per i singoli quadri

I dati rilevati nel "Quadro per modulo allegato al bilancio" sono dati relativi all'esercizio dell'anno precedente rispetto al momento della rilevazione. Si tratta di applicare la stessa logica del bilancio e della denuncia dei redditi.

Il mancato invio del modulo potrà essere considerato come perdita dei requisiti di mutualità per l'esercizio di omessa presentazione del modulo stesso, salvo diverso esito dell'attività di vigilanza.

Modifiche statutarie che non comportino modifica delle sezione e/o della categoria di appartenenza, non vanno dichiarate.

I quadri da compilare sono quello contenente i dati del dichiarante (presenti nella prima pagina del modulo) e quello del "Quadro per modulo allegato al bilancio", che si riporta di seguito a titolo di esempio:

Quadro per modello allegato al bilancio

La dichiarazione di seguito riportata va compilata ed inviata come allegato in sede di deposito del bilancio.

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative

Presenta dichiarazione di modifica dello statuto con data atto (gg/mm/aaaa)

e dichiara di aderire, per l'esercizio sotto indicato, ai requisiti delle cooperative della sezione e della categoria

Presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti statuari di mutualità prevalente

Presenta dichiarazione che nella cooperativa permangono le condizioni di mutualità prevalente e lo documenta anche con le seguenti informazioni

Nel caso la cooperativa realizzi contestualmente più tipi di scambio mutualistico, compilare più coppie di voci di bilancio.

data chiusura esercizio (gg/mm/aaaa)

A) ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci	totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1
<input type="text"/>	<input type="text"/>
B) costo del lavoro dei soci	totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9
<input type="text"/>	<input type="text"/>
C) costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci	totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6
<input type="text"/>	<input type="text"/>
D) quantità o valore dei prodotti conferita dai soci delle cooperative agricole	totale della quantità o valore unità di misura
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Quadro “Il sottoscritto”

In questo quadro si devono obbligatoriamente indicare tutte le informazioni previste.

- Il **dichiarante** deve essere il legale rappresentante della cooperativa.
- Nel campo dell'**impresa** va indicata la denominazione sociale della cooperativa come iscritta al Registro delle Imprese.
- Il **codice fiscale** è il numero del codice fiscale della cooperativa.

Quadro per modulo allegato al bilancio

Nel quadro è obbligatorio indicare il **Numero di iscrizione all'Albo Cooperative**.

Nel caso di **modifiche allo statuto** si dovranno riportare:

- La **data dell'atto**;
- la **sezione dell'Albo** alla quale la cooperativa aderisce. Le scelte possibili sono quattro: le due sezioni principali “mutualità prevalente” o “cooperative diverse” e due sottosezioni una per la sezione “mutualità prevalente” ed una per le “cooperative diverse”;
- la **categoria**. E' possibile scegliere tra le categorie elencate nell'art. 4. del D.M. 23 giugno 2004;

- la **data chiusura esercizio**, l'esercizio è quello per il quale si dichiara di aver aderito alle caratteristiche di sezione e categoria indicate nel quadro.

Nel caso di **dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente** si dovrà sottoscrivere la relativa dichiarazione e si dovrà documentare la dichiarazione riportando i dati richiesti estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.

Zona dedicata ai dati di bilancio

I dati richiesti sono quelli indicati nel Codice Civile agli articoli 2513 e 2425.

2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente piu' tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e' documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantita' o il valore dei prodotti conferiti dai soci e' superiore al cinquanta per cento della quantita' o del valore totale dei prodotti.

2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

- c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

MODULO ALLEGATO C 17 ALBO COOPERATIVE Versione 2.00

• Il presente documento va sempre allegato ad una pratica Fedra o prodotti compatibili, su questo rimandiamo alle guide relative a Fedra.

• Per preparare il documento è necessario disporre del prodotto Adobe Acrobat Reader 6.0. Il documento deve essere firmato digitalmente, per questa operazione è necessario disporre del software e lettore di Firma Digitale

• Il Modello deve essere compilato e poi salvato sul disco locale utilizzando il bottone "Salva".

• Il Modello **non può essere** stampato ed acquisito mediante scanner.

• Il Modello **non può essere** salvato utilizzando le stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa.

IMPORTANTE: Per una più rapida compilazione si raccomanda di disattivare l'opzione di completamento automatico di Adobe Acrobat:

Versione italiana: nel menu Modifica > Preferenze.. > Moduli > Completa Automaticamente > Disattivato.

Versione inglese: nel menu Edit > Preferences.. > Forms > Auto-Complete > Off.

Per maggiori dettagli, si legga: il manuale di compilazione presente in Telemaco (<https://telemaco.infocamere.it>), menu 'Invio Pratiche, alla voce Download Software, ed entrando nella sezione "Modello Albo Cooperative" oppure la Circolare Ministeriale del 6/12/2004 prot. 1579682 presente nel sito www.attivitaproduttive.gov.it, sezione Servizi, voce Cooperative.

Il sottoscritto

N.B.: i campi con il **bordo rosso** sono OBBLIGATORI

dichiarante (Cognome)

(Nome)

in qualità di: **LEGALE RAPPRESENTANTE O DI SUO DELEGATO**

dell'impresa

con sede in provincia di

codice fiscale

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Quadro per la domanda di iscrizione

Presenta domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative

nella sezione

indicando di appartenere alla categoria

di essere un consorzio di cooperative

COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente, di cui all'art. 5, ultimo comma, legge n. 366/2001

Dichiara, secondo quanto previsto dalla L. 381/91 per le **cooperative sociali**:

di svolgere attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, Art. 1, comma 1, lettera a)

di svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, Art. 1, comma 1, lettera b) e che queste ultime costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa, Art. 4, comma 1, numero 2

di svolgere attività in una delle seguenti categorie:

di essere un consorzio di cooperative sociali

che il numero di soci volontari è inferiore alla metà del numero complessivo dei soci, Art. 2, comma 1, numero 2

Dichiara, secondo quanto previsto dall'Art. 13 della L. 59/92 per le **cooperative edilizie** di abitazione e loro consorzi:

che il numero soci è di

al (gg/mm/aaaa)

alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro. (Rif. Art. 13, comma 7, lettera a, L. 59/92)

Quadro per modulo allegato al bilancio

La dichiarazione di seguito riportata va compilata ed inviata come allegato in sede di deposito del bilancio.

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative

Presenta dichiarazione di modifica dello statuto con data atto (gg/mm/aaaa)

e dichiara di aderire, per l'esercizio sotto indicato, ai requisiti delle cooperative
della sezione e della categoria

e di essere un consorzio di cooperative

Presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti statutari di mutualità prevalente

Presenta dichiarazione che nella cooperativa permangono le condizioni di mutualità prevalente e lo documenta
anche con le seguenti informazioni

Nel caso la cooperativa realizzi contestualmente più tipi di scambio mutualistico, compilare più coppie di voci di bilancio.

data chiusura esercizio (gg/mm/aaaa)

soggetto che ne ha effettuato l'ultima revisione

data (gg/mm/aaaa)

A) ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi
verso i soci

totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, punto A1

B) costo del lavoro dei soci

totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo
comma, punto B9

C) costo della produzione per servizi ricevuti dai soci
ovvero per beni conferiti dai soci

totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo
comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime
acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma,
punto B6

D) quantità o valore dei prodotti conferita dai soci
delle cooperative agricole

totale della quantità o valore unità di misura

Controllo per la compilazione

I dati del riquadro vengono aggiornati ogni volta che si preme il pulsante "Salva".

Salvataggio e Firma:

Per concludere la compilazione, salvare il documento con il pulsante "Salva" in basso, chiuderlo e firmarlo digitalmente con un software di Firma Digitale (ad esempio, Dike):